DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE DEI LAVORATORI STRANIERI E DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

# Art. 11

## Clausola di invarianza finanziaria

Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 11 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare |
| Estremi | Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 |
| Capo | II — Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-flussi-di-ingresso-legale-dei/art-11-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it